**CONTRATTO DI MANDATO DI**

**GESTIONE PATRIMONIALE**

Tra il/i sottoscritto/i

$1$

- Mandante (i) -

e

la **VIS Asset Management SA**, qui validamente rappresentata dal Signor Fabrizio Marcon, membro del consiglio di amministrazione con diritto di firma individuale.

- Mandatario –

Si stipula e si conviene il seguente contratto di mandato relativo alla gestione patrimoniale.

**1. Estensione dei poteri del gestore patrimoniale: (Cancellare ciò che non fa al caso)**

$2$ $3$

$4$ $5$

$6$ $7$

▢ ………………………………………..

della società ……………………………..…………………………………………..

della/e relazione bancaria nr: …………………………………………….

presso il seguente istituto: ……………………………………………………………………………………

E’ esclusa la delega dei propri compiti a terzi sempre che non sia il mandante a richiederla.

In tal caso la delega dovrà essere inserita al punto 7) del presente contratto.

**2. Determinazione degli obbiettivi di investimento. (obbligatorio indicare la moneta e la struttura)**

Per effetto del presente mandato, il mandatario è autorizzato in base alle sue cognizioni, ed al suo libero apprezzamento a modificare la natura e composizione del deposito, vendendo o acquistando, a contanti o a termine, titoli, divise, metalli preziosi, opzioni.

*Moneta di riferimento*

Per moneta di riferimento si intende la moneta alla quale è commisurato il risultato degli investimenti urante uno specifico periodo. Si tratta della moneta di base, che non esclude peraltro investimenti in altre monete.

▢ CHF ▢ USD ▢ EURO ▢ GBP ▢ JPY ▢\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Strumenti d’investimento*

Nell’ambito del Mandato il Mandatario è autorizzato ad acquistare o vendere, a contanti (spot) o a termine, sia in borsa sia nel fuori-borsa tutti gli strumenti di investimento ordinari cosi` come definiti dall’Associazione Svizzera dei Banchieri, ossia in particolare: depositi vincolati e investimenti fiduciari, collocamenti sui mercati monetari, investimenti in metalli preziosi e materie prime, collocamenti sui mercati dei capitali sotto forma di cartevalori o diritti valori (ad esempio azioni, obbligazioni, notes, crediti contabili, strumenti collettivi d’investimento, parti di fondi d’investimento, hedge funds, ETF, Exchange Traded Commodities, etc.) e strumenti finanziari da essi derivati (operazioni a termine, futures, opzioni, swaps, prodotti strutturati, altri derivati).

Per contro senza una precisa autorizzazione scritta da parte del Mandante il Mandatario non potrà effettuare i seguenti investimenti: investimenti diretti in immobili, investimenti non vendibili in un tempo ragionevolmente corto (come ad esempio private equity).

Eventuali ulteriori limitazioni per quanto concerne gli strumenti di investimento devono essere indicate in un allegato firmato sia dal Mandante che dal Mandatario.

*Strutture di portafoglio*

Sono proposte le seguenti strutture di portafoglio, differenziate in funzione del rischio e del reddito atteso e caratterizzate da obbiettivi d’investimento diversi. Le strutture di portafoglio sono periodicamente riesaminate sotto il profilo della loro efficienza e adeguatezza, rivedendole se necessario.

Le stesse devono essere adeguate alla situazione personale del cliente definita nel profilo di rischio.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Livello di rischio** | **Obiettivo d’investimento** | **Principali categorie d’investimento** |
| ▢ | **Basso** | Conservazione del patrimonio nei singoli anni con oscillazioni minime.  Reddito prevalentemente tramite interessi. | Mercato monetario 0 – 100%  Mercato obbligazionario 0 – 100% |
| ▢ | **Moderato** | Incremento del patrimonio nel medio termine (3-5 anni) con oscillazioni moderate.  Il reddito è costituito da interessi ed in minor misura da possibili utili sul capitale. | Mercato monetario 0 – 100%  Mercato obbligazionario 0 – 90%  Mercato azionario 0 – 30%  Altro (ad es. metalli,  commodities, alternativi) 0 – 30% |
| ▢ | **Medio** | Incremento del patrimonio nel medio-lungo termine (oltre 5 anni) con oscillazioni di media entità.  Il reddito è costituito da interessi, dividendi e possibili utili sul capitale. | Mercato monetario 0 – 100%  Mercato obbligazionario 0 – 70%  Mercato azionario 0 – 60%  Altro (ad es. metalli,  commodities, alternativi) 0 – 40% |
| ▢ | **Elevato** | Incremento del patrimonio nel lungo termine con oscillazioni elevate.  Reddito prevalentemente da possibili utili sul capitale integrati da interessi e dividendi. | Mercato monetario 0 – 100%  Mercato obbligazionario 0 – 50%  Mercato azionario 0 – 100%  Altro (ad es. metalli,  commodities, alternativi) 0 – 50% |
| ▢ | **Altro** | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | …………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………………………………… |

La messa a pegno degli averi del mandante è ▢ autorizzata

▢ vietata

L’utilizzo della leva finanziaria è ▢ autorizzata

▢ vietata

**Il mandante dichiara di aver ricevuto le spiegazioni necessarie a comprendere la natura e gli effetti di una messa a pegno degli averi così come dell’utilizzo della leva finanziaria.**

Qualora siano definite direttive o istruzioni speciali le stesse devono essere fissate in un apposito verbale di colloquio con il mandante, verbale che dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti.

Il mandatario si impegna a rispettare il profilo di investimento scelto dal mandante. Una divergenza provvisoria fra la strategia di investimento e gli obbiettivi definiti qui sopra dovuta a movimenti dei mercati finanziari è ammessa. Se questa differenza perdura nel tempo, deve essere – per quanto possibile - discussa con il mandante. In ogni caso il mandatario agisce nell’interesse del cliente.

**3. Doveri e diritti del mandatario**

* Il mandatario svolge l’attività al meglio delle sue conoscenze professionali, nell’interesse del mandante, e dimostra la necessaria diligenza richiesta dagli usi e dalle norme legali in vigore.
* Il mandatario non assume alcuna responsabilità per atti, ordini o omissioni di altri mandatari da lui designati su istruzioni del mandante.
* Il mandatario si impegna a mantenere il massimo riserbo su tutte le circostanze apprese nell’adempimento del suo mandato, nonché riguardo al contratto di mandato e in particolare a non rivelare a terzi il nome del mandante, se non nei limiti di legge.
* Il mandatario prende le misure organizzative adeguate per evitare conflitti di interesse. Quando tali misure non possono escludere l’insorgere di possibili conflitti di interesse, il mandatario deve informarne il mandante.
* Al mandatario è fatto divieto di:

a) procedere a transazioni sui depositi del mandante senza l’esistenza di un interesse economico per quest’ultimo (churning);

b) sfruttare la conoscenza degli ordini dei clienti per eseguire prima, parallelamente o dopo delle transazioni per suo proprio conto (front, parallel and after running), salvo consenso scritto del mandante.

* Il mandatario garantisce di disporre di una struttura adatta alla gestione degli averi della propria clientela, di conoscere i prodotti finanziari utilizzati e di verificare che gli stessi corrispondono alla strategia di investimento scelta dal mandante.
* Il mandatario informa il cliente sui rischi derivanti dal profilo di investimento scelto. Tale informazione avviene tramite la consegna dell’opuscolo “rischi particolari nel commercio di valori mobiliari” edito dalla Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB).
* Il mandatario deve informare il cliente su cambiamenti nella propria struttura che dovessero toccare gli interessi dei mandanti.
* Il mandatario ha diritto ad una equa retribuzione, fermo restando che la stessa non può essere in conflitto con i suoi doveri di fedeltà verso il mandante.

**4. Doveri e diritti del mandante**

* Il mandante dichiara di assumere tutti i rischi derivanti dall’esecuzione di ordini trasmessi telefonicamente.
* Il mandante si impegna a svincolare e liberare il mandatario da ogni danno che gli derivasse senza sua colpa dall’esercizio del presente contratto.
* Il mandante prende atto che il mandatario è sottoposto a vigilanza nell’ambito del rispetto del presente contratto.
* Il mandante ha diritto ad essere informato regolarmente e ogni qualvolta ne faccia richiesta sulla gestione mediante rendiconto, che deve corrispondere a quanto risulta dagli estratti degli istituti depositari. Eventuali differenze devono essere giustificate.

**5. Remunerazione del mandatario (stralciare o cancellare i paragrafi non applicabili)**

**5.1 Remunerazione diretta**

Il mandante riconosce al mandatario per il suo servizio di gestione e consulenza una commissione trimestrale/semestrale/annuale (cancellare ciò che non fa al caso) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (massimo 1.5 % p.a.) calcolata sul patrimonio esistente alla fine di ogni periodo di computo.

**oppure**

Il mandante riconosce al mandatario per il suo servizio di gestione e consulenza una commissione trimestrale/semestrale/annuale (cancellare ciò che non fa al caso) pari al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ % (massimo 20 %) dell’incremento del patrimonio tenuto conto dei versamenti e prelevamenti e della compensazione delle perdite pregresse non ancora conteggiate.

**oppure**

Il mandante riconosce al mandatario per il suo servizio di gestione e consulenza una commissione trimestrale/semestrale/annuale (cancellare ciò che non fa al caso) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (massimo 1 % p.a.) calcolata sul patrimonio esistente alla fine di ogni periodo di computo e del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ % (massimo 10 %) dell’incremento del patrimonio tenuto conto dei versamenti e prelevamenti e della compensazione delle perdite pregresse non ancora conteggiate.

**oppure**

Eventuali disposizioni particolari sono possibili ma da specificare al punto 7 del presente contratto e da vistare da entrambe le parti.

**5.2 Remunerazione indiretta**

Ad integrazione dell’onorario il Mandante riconosce che tutti gli eventuali sconti, retrocessioni, premi di apporto (finders fees) ed ogni altra prestazione da parte di terzi sono, per tutta la durata del mandato, di esclusiva pertinenza del Mandatario, sino ad un tetto massimo delle remunerazioni da terzi corrispondenti al ..........% dei valori oggetto del mandato. Superata tale soglia le remunerazioni eccedenti sono di spettanza del mandante. Resta riservato il diritto del Mandante alla rendicontazione su richiesta sulle retrocessioni percepite dal mandatario.

**oppure**

Ad integrazione dell’onorario il Mandante riconosce che tutti gli eventuali sconti, retrocessioni, premi di apporto (finders fees) ed ogni altra prestazione da parte di terzi sono, per tutta la durata del mandato, di esclusiva pertinenza del Mandatario, il quale informerà a scadenze regolari il Mandante sulle somme percepite a questo titolo mediante rendiconto scritto.

**oppure**

Il mandante prende atto che il mandatario non percepisce remunerazioni di terzi.

Eventuali spese vive sono da rifondere a parte.

Per l’esecuzione di lavori speciali, quali ad esempio rendicontazioni particolari, allestimento di analisi, conteggi eccetera il mandatario applicherà una tariffa oraria di franchi 250.-

**5.3 Corrispondenza bancaria trattenuta**

Il mandante riconosce al mandatario per il servizio di custodia della corrispondenza,  
una commissione trimestrale pari a CHF 100.- fatturata alla fine di ogni periodo di computo insieme con la fattura di gestione. Il mandante prende atto che scaduti i termini di prescrizione di 10 anni, i documenti saranno distrutti.

**6. Disposizioni generali**

6.1 Qualora il Mandante revocasse il mandato, dovrà nel contempo regolare ogni pendenza in corso, in particolare pagare quanto di spettanza del Mandatario. Dovrà inoltre consegnare al Mandatario una dichiarazione di scarico e di garanzia di tenerlo indenne per pretese di terzi derivanti della sua gestione.

Fintanto che il Mandante non avrà onorato tali suoi obblighi, il Mandatario può esercitare diritto di ritenzione.

6.2 Il Mandatario che sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali, oggetto di una relazione d'affari, sono in relazione con un reato conformemente all'articolo 305bis CP, provengono da un crimine o sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale (art. 260ter n. 1CP), servono a finanziare il terrorismo (art. 260 quinquies cpv. 1), deve procedere al blocco dei beni (art. 10 LRD) darne comunicazione senza indugio all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (art. 9 LRD).

Dagli atti effettuati o omessi in tali casi e circostanze non decorre nessuna responsabilità personale del Mandatario.

6.3 Questo contratto entra in vigore con la firma da ambo le Parti ed ha una durata illimitata, ma può essere disdetto in qualsiasi momento da ambo le Parti con lettera raccomandata o comunicazione verbale comunicata di persona. Il mandante si impegna a comunicare – se necessario - al mandatario, a chi debbano essere trasmessi i titoli e le liquidità. Se il mandatario non dovesse essere in possesso di queste indicazioni entro il termine di due mesi dalla data di notifica al mandante, il mandatario è senz’altro autorizzato a trasmettere i titoli e le liquidità al mandante. Per quanto attiene alla risoluzione del presente contratto si fa inoltre riferimento a quanto precisato all’art. 36 cpv. 3 del ROAD dell’OAD FCT.

Il mandante rifonderà al mandatario tutte le somme non ancora pagate secondo paragrafo 5 contro consegna dei titoli oppure contro dichiarazione la dichiarazione di cessione degli stessi come pure contro consegna delle liquidità.

6.4 (**Da stralciare se si tratta di un nuovo cliente )**

Con la firma del presente contratto tutte le precedenti disposizioni sono automaticamente revocate. Parimenti il mandante da il più ampio scarico al mandatario per il suo eventuale operato sino alla firma del presente contratto, ivi comprese le remunerazioni da lui percepite direttamente o indirettamente da parte di terzi a titolo di sconti, retrocessioni, premi di apporto (finders fees) e/o altro, rinunciando validamente e senza riserve a ulteriori rendiconti specifici, considerando sufficienti le informazioni già ricevute a questo riguardo.

6.5. Per ogni e qualsiasi aspetto non contemplato dal presente contratto fa stato il Codice delle Obbligazioni. Per ogni controversia riguardante l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto è applicabile il diritto svizzero, foro di Lugano.

**7. Disposizioni particolari:**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Il cliente conferma di avere ricevuto dal mandatario ogni spiegazione utile concernente le caratteristiche e i rischi relativi al profilo di investimento scelto, copia dell’opuscolo “rischi particolari nel commercio di valori mobiliari” edito dall’ASB (e pubblicato anche sul sito internet dell’associazione) e prende atto che le norme di comportamento, cui il gestore è assoggettato, sono liberamente scaricabili e consultabili sul sito internet dell’associazione al seguente indirizzo [www.oadfct.ch](http://www.oadfct.ch) .

Fatto in due esemplari, uno per parte

Chiasso, ……………..

Firma del mandante Firma del mandatario

VIS Asset Management SA  
 Fabrizio Marcon

**NEL CASO IN CUI IL MANDANTE SIA UNA SOCIETA’ DI SEDE (E’ facoltà del gestore fare firmare anche solo una copia del mandato all’AED)**

Per conoscenza e approvazione:

Firma dell’AED